

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 4 febbraio 1966 concernente il ricorso
del signor avv. Francesco Scazziga, Muralto, contro la dichiarazione
della pubblica utilità della costruzione di una strada di raccordo
tra Via dei Muralti e Viale Verbano a Muralto

(del 28 ottobre 1966)

Il ricorrente contesta l'esistenza della pubblica utilità chiesta dal Comune di Muralto per la costruzione di una strada di raccordo tra Via dei Muralti e Viale Verbano a Muralto, nonchè per l'esecuzione di una pensilina di accesso ai locali delle PTT per l'accesso del pubblico e il trasporto della messaggeria e per la relativa costruzione della scala di accesso da Viale Verbano ai locali stessi e anche come collegamento con il Piazzale Stazione.

Egli sostiene, in ordine, che oggetto della procedura in esame è unicamente la strada di raccordo tra Via dei Muralti e Viale Verbano, in quanto il Comune di Muralto non avrebbe chiesto la pubblica utilità per la costruzione degli altri manufatti.

Occorre, a tale proposito, rilevare che dai piani e prospetti di massima, nonchè dalla relazione tecnica relativa alle opere da eseguire, esposti dal Comune di Muralto dal 12 aprile al 15 maggio 1965 in conformità dell'art. 15 della legge cantonale di espropriazione, risulta che i manufatti in questione (pensilina e scala) formano parte integrante dell'opera per la quale è stata chiesta la pubblica utilità, per cui il giudizio sull'esistenza di detta pubblica utilità deve comprendere tutta l'opera e non limitarsi alla prevista costruzione del raccordo stradale. Ciò indipendentemente dal fatto che, nella richiesta, il Comune di Muralto non abbia compiutamente descritto l'opera da eseguire.

In principio, il ricorrente non contesta che l'esecuzione del raccordo stradale sia di pubblica utilità; egli sostiene tuttavia che, per l'attuazione dello stesso, non occorre far capo all'espropriazione totale della particella n. 297/I di Muralto di mq. 34, iscritta come sotterraneo a carico della part. n. 297 (strada, mq. 34, di proprietà del Comune di Muralto) e a favore della part. n. 296 (A casa, B annesso, C tettoia, D giardino di complessivi mq. 530 e di proprietà del ricorrente avv. Francesco Scazziga).

Il Comune di Muralto ha depositato, per ottenere la pubblica utilità, i progetti di massima dell'opera, il preventivo della spesa con la relazione tecnica e con l'elenco degli interessati. Ciò a' sensi dell'art. 15 della LE. A mente della vostra Commissione in questa prima fase l'unico quesito da risolvere è quello dell'esistenza del pubblico interesse relativamente all'opera da eseguire. Occorre cioè accertare e dichiarare se « gli scopi, cui tende l'opera, rispondono a un preminente interesse della collettività ».

In questa fase (degli atti preparatori) il giudizio deve limitarsi unicamente ad accertare e dichiarare l'esistenza o no della pubblica utilità, cioè di quella premessa materiale necessaria affinché sia legittima l'espropriazione.

Il fatto che già in questa fase è necessaria la formalità del deposito dell'elenco degli interessati per espropriazione o per contributo ha lo scopo preciso di attirare l'attenzione del potenziale espropriato sulla procedura in corso, in modo che

egli possa tempestivamente opporsi, con ogni rimedio giuridico, già alla dichiarazione di pubblica utilità (cfr. A. Crespi : Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel Comune ticinese - 1963 - pag. 172). Il ricorso contro la pubblica utilità dell'opera è infatti un rimedio giuridico indiretto contro l'espropriazione o l'imposizione per contributo. Invece v'è da ritenere che ogni questione riguardante l'incidenza e la entità dell'espropriazione, con particolare riguardo al singolo fondo toccato dall'espropriazione, debba essere discussa e decisa nella fase concernente l'esposizione dei piani di esecuzione.

E' infatti solo in quella fase, che, una volta decretata la pubblica utilità, il Comune deve depositare i piani particolareggiati di esecuzione dell'opera, il piano particellare descrittivo di ognuno dei terreni o stabili la cui espropriazione è richiesta, con l'indicazione dei confini, della natura, della quantità, ecc.

E' in questa nuova fase che l'espropriato avrà la possibilità di conoscere esattamente in che modo l'espropriazione inciderà sulla sua proprietà ; non nella fase relativa alla pubblica utilità, dove il Comune si limita a depositare progetti di massima dell'opera, quindi assai generici.

L'espropriato ha la possibilità, in questa seconda fase, di presentare ricorso al Consiglio di Stato contro i piani di dettaglio e contro le indennità e i contributi a' sensi degli art. 24 e 25 della L.E. In considerazione di quanto esposto è prematura la discussione a sapere se la part. 297/I di Muralto di proprietà del ricorrente debba essere espropriata totalmente o soltanto parzialmente. La costruzione del collegamento stradale tra Via dei Muralti e Viale Verbano rappresenta, a non averne dubbio, un'opera nell'interesse della collettività. L'interesse pubblico è pertanto prevalente rispetto a quello privato del ricorrente, per cui anche dal profilo della proporzionalità l'intervento dell'ente pubblico nei diritti privati del ricorrente è giustificato. Il requisito della proporzionalità dovrà naturalmente essere ancora esaminato nella fase successiva, quando saranno presentati i piani di dettaglio relativi all'opera da eseguire.

La progettata strada è necessaria sia per convogliare parte del traffico direttamente sul lungolago da Via S. Vittore in modo da alleggerire quello, sempre molto intenso, sul Piazzale della Stazione sia per consentire un agevole accesso agli stabili fiancheggianti Via dei Muralti (cfr. risoluzione n. 4318 del 16 agosto 1965 del Consiglio di Stato): oggettivamente, quindi, la pubblica utilità dev'essere concessa.

Legittima appare inoltre anche la richiesta del Comune di Muralto di costruire una pensilina a livello del piazzale della Stazione e una scalinata collegante detta pensilina alla nuova strada. Scopo della pensilina è infatti quello di permettere l'accesso ai locali postali con i carretti della messaggeria, che non sarebbe altrimenti consentito. Non v'è dubbio che l'opera in questione è di interesse per la collettività. Questo interesse è, a mente della Commissione, notevolmente superiore a quello che possono trarre le stesse PTT, per le quali è — praticamente — indifferente usare, per il servizio di messaggeria l'ufficio di Muralto o quello di Locarno. Quest'ultimo ufficio, per dichiarazione delle stesse PTT, sarebbe preso in considerazione, qualora esse non potessero far capo a quello di Muralto.

Tale soluzione non sarebbe, comunque, nell'interesse della popolazione, la quale dovrebbe far capo all'ufficio di Locarno per tale servizio. Conseguentemente appare ragionevole considerare esistente la pubblica utilità anche per suddetto manufatto. Anche per la costruzione della scalinata, che consentirà sia l'accesso ai locali delle PTT da Viale Verbano sia il collegamento pedonale con il Piazzale della Stazione, la pubblica utilità dev'essere ammessa, se si considerano i vantaggi che, dal complesso dell'opera, ridondano alla collettività.

La situazione dei luoghi è, d'altronde, stata accertata dalla vostra Commissione in sede di sopralluogo. La Commissione, con l'unico scopo di conciliare i contrastanti interessi, ha, in sede di esame del messaggio, sottoposto alle parti una pro-

posta di transazione, con la quale al Comune di Muralto era data la facoltà di eseguire tutte le opere scaturienti dai piani depositati e al ricorrente era garantito il mantenimento del sotterraneo al mappale n. 297/I.

Tuttavia tale proposta non è stata accettata dal ricorrente, cosicchè la Commissione ha dovuto decidere il ricorso prescindendo da ogni considerazione che, unicamente a scopo conciliativo, aveva potuto formulare.

Sulla scorta di quanto esposto sopra, la vostra Commissione propone di respingere il ricorso dell'avv. Francesco Scazziga e di accordare al Comune di Muralto la pubblica utilità per le opere comprese nei progetti depositati.

Per la Commissione della Legislazione :

F. Bezzola, relatore

Barchi — Bignasca — Bordoni — Franzi
— Masoni — Snider — Staffieri —
Tamburini
